

NAOS EDIZIONI Assemblea dei soci DEL 19.07.2022 -Verbale di assemblea straordinaria

Alle ore 19.00 ha inizio l'assemblea straordinaria dei soci di Naos edizioni secondo l'argomento proposto dal Presidente e legale rappresentante :

1. Modifiche statutarie richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la pratica con la quale Naos edizioni Aps ha richiesto al Ministero l'iscrizione al RUNTS, in data 5 luglio 2022;

In dettaglio:

- a) Art1 cc.1 e 3 dello Statuto: Denominazione e sede. Indicazione nello Statuto dell'acronimo APS e modifica della sede in Catania senza via e numero in modo che possa essere generalmente indicata la città;
- b) Nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS possono iscriversi le APS di cui agli art. 35 e seguenti del Codice (art 3 DM 106/2020). La denominazione dell'Associazione deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS (art 35 comma 5 del Codice del Terzo Settore)
- c) (...) " l'art. 9 del Codice del Terzo Settore "Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento" prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.....o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale..... ed il vostro statuto fa riferimento ad altri "Enti non commerciali".

2. Proposta del Direttivo di Naos edizioni APS in ordine alla modifica statutaria di cui al punto c) dell'ordine del giorno. Individuazione da parte del Presidente di Naos Edizioni APS dell'Associazione di Promozione sociale 'le Ali di Ele', già iscritta al RUNTS ,da indicare nello Statuto quale destinataria del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

3. Votazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza richiesta per legge [art. 21, 2. comma c.c. (...) - "per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto occorrono la presenza di almeno il 75% degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti"]

Sono presenti i Signori del Direttivo: Dott. Paolo Zerbo Presidente; Dott.ssa Susanna Basile Vice-Presidente in proprio e per delega della socia Dott.ssa Maria Montalto; Avvocato Claudio Basile Segretario e responsabile editoriale;

nonché i Soci, regolarmente convocati: Avv.Cettina Marcellino; Dott.Leonardo Fichera; Dott.Alfredo Polizzano.

L'Assemblea passa ad esaminare gli argomenti di cui all'ordine del giorno illustrati dal Segretario e responsabile editoriale.

In ordine ai punti (1) e (2) il Presidente espone quali rilievi siano stati avanzati dal Ministero in ordine alla domanda di iscrizione al RUNTS di Naos edizioni APS.

Il Segretario, in ossequio al punto (3), dà inizio alla votazione per alzata di mano. L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità tutti i punti proposti dal direttivo di Naos Edizioni APS per le modifiche dello Statuto.

Alle ore 19.45 il Segretario dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente di Naos Edizioni APS

Il Segretario

NAOS EDIZIONI APS
Il Legale Rappresentante
Paolo Zerbo

Dott. Paolo Zerbo

Avvocato Claudio Basile

Catania, 19.07.2022

REG. TO AL NR.

3002

SERIE 3

IL 08 AGU. 2022

RISCOSSIE

200,00 U

ALFIO COCO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





NAOS EDIZIONI APS
Il Legale Rappresentante
Paolo Zorbo

REGISTRO AL N. 3005
SERIE 3005
08 AGO 2022
RICEVUTE 300520

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e ss. del Codice Civile l'Associazione denominata:
Naos Edizioni APS - con sede in Catania, un'Associazione di Web-Promozione artistico-culturale in Internet, specializzata nei processi culturali ed editoriali.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha sede principale in Catania e potrà istituire - al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali - Sedi di rappresentanza sia in Italia che all'Estero.
4. L'Atto Costitutivo da cui questo Statuto, è costituito da n. 8 artt. e non è modificabile, tranne l'Art. 8 nel numero di articoli e di fogli, successivamente riducibili o ampliabili.

ART. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare: Naos Edizioni APS è un luogo depositario di realtà artistiche, estetiche ed etniche, esperienze e raccoglimenti aperti alla comprensione del mondo e non persegue fini di lucro. Il proprio obiettivo è quello di offrirsi come mezzo d'interscambio artistico e culturale nel mondo reale e/o telematico, attraverso l'esegesi e l'utilizzo di tutti i mezzi che Internet offre con la funzione di elaborare e creare anche attività nei settori del tempo libero, turismo, ambiente, sviluppo editoriale e formazione senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione della cultura umanistica e sociale a favore dei propri soci.

ART. 3 - Scopi

1. Visti i recenti e innovativi mezzi informatici gli scopi dell'Associazione sono anche quelli di offrire tutte quelle occasioni per produrre partecipazioni significativa e soprattutto proporre spazi fisici e immateriali dove potersi incontrare, per arricchire e scambiare il proprio bagaglio culturale.
2. A tali fini l'Associazione intende promuovere:
 - a) Un sito in Internet che promuova attività editoriale in rete e pubblicazioni cartacee, in forma periodica, allo scopo di diffondere ed ampliare tra gli associati e chiunque possa avere interesse a rendere pubbliche le proprie opere, nonché la discussione ed il dibattito sui temi inerenti ai fini ed alle attività proprie dell'Associazione rispetto ai propri fini.
 - b) Scambi artistici con realtà e culture diverse ed ogni altra iniziativa che valga il confronto in prospettiva globale. In particolare si propone di realizzare, sul terreno della ricerca, un incontro continuo tra il mondo della cultura nell'intento di contribuire alla costruzione di una vera e propria "Costellazione culturale". A questo scopo saranno organizzati gruppi di lavoro, seminari di studio e convegni per confrontare lo stato delle diverse ricerche.
 - c) Realizzare una biblioteca - anche on line - nonché un archivio di raccolta di notizie e documenti.
 - d) Svolgere e sostenere attività di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, università, singoli studiosi.
 - e) Organizzare intrattenimenti, spettacoli, mostre, rassegne cinematografiche, teatrali iniziative e servizi di attività turistico-ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione degli associati; trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisive con programmi ed iniziative legate alla sfera del tempo libero a carattere dilettantistico.
 - f) Organizzare Tavole rotonde convegni, seminari, conferenze, congressi e mostre.
 - g) Produrre e proiettare film e documentari artistico-culturali.
 - h) Organizzare intrattenimenti musicali, teatrali, anche per anziani e bambini e quanto altro compatibile con tali attività.
 - i) Pubblicazione di riviste, bollettini; pubblicazione di atti di convegni, studi e ricerche.
 - j) Favorire ogni forma di turismo sociale, viaggi, soggiorni ed iniziative di agriturismo legate alla sfera del tempo libero a carattere dilettantistico.
 - k) Istituire corsi di avviamento, perfezionamento ed aggiornamento nei campi dell'informazione telematica, scrittura creativa, arti visive, letteratura, animazione, musica, recitazione, moda,



cinema, radio, televisione, pittura, grafica tecnica, animazione e quant'altro possa anche valorizzare la conoscenza artistica e la creatività.

3. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si pone come spazio di incontro libero ed aperto alle diverse aree culturali, pronta quindi a raccogliere tutte le svariate forme di espressione artistica, da quelle tradizionali a quelle contemporanee, dalla scrittura al teatro, dal cinema alla fotografia, pittura, scultura, grafica, musica.
4. Nella salvaguardia della propria autonomia l'Associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con Enti simili, strutture pubbliche e private, cooperative e società; organizzare e gestire - anche con strutture permanenti - tutte quelle attività, anche economiche, utili per il raggiungimento dei propri fini sociali. L'Associazione, inoltre, si propone come struttura di servizio per Centri e/o Circoli che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con i propri scopi sociali.
5. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 4 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 6 categorie di soci:
 - a) Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
 - b) Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 - c) Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - d) Onorari e Benemeriti: sono persone nominate tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
 - e) Temporanei: coloro che partecipano saltuariamente e senza continuità alla vita e all'attività dell'Associazione.
 - f) Affiliati: coloro che fanno parte di: Aziende, Case editrici, Enti o Associazioni Affiliate e/o associate a Naos Edizioni APS.
4. Sono comunque soci dell'Associazione tutte le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo stesso.
5. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
6. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.
7. Per essere ammessi alla vita associativa è necessario presentare la domanda di ammissione indirizzata al Presidente, indicando le generalità, professione, residenza, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
8. È compito del legale rappresentante, o di altro membro del Consiglio direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.
9. L'accettazione, e la relativa iscrizione a libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio direttivo, alla prima convocazione.
10. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del Circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso il Consiglio direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Consiglio direttivo dei Proviviri del Circolo o, in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.
11. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
12. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo secondo le modalità previste dall'Art. 4 cc. 5, 12.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
(a) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e/o dal Consiglio direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
4. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale; alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
5. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
 - a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
 - c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione
6. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I membri radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
7. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Segretario
4. Tesoriere
5. Consiglio direttivo
6. Assemblea dei soci
7. Comitato Scientifico
8. Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale.),
9. Collegio dei Probiviri (organo eventuale).
10. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.



ART. 8 - Assemblea

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
7. L'assemblea può deliberare sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
8. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione.
9. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.
11. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.
12. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
13. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
14. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21c.c.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea deve:
 - a) Approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - b) Fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - c) Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - d) Approvare l'eventuale regolamento interno con almeno 2/3 dei presenti;
 - e) Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - f) Eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo su proposta di questi;
 - g) Deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci e l'unanimità del Consiglio direttivo.

ART. 11 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tutta la durata in vita dell'Associazione.

- 
5. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
 6. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
 7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
 9. Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
 10. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Favorisce la partecipazione dei soci alle attività.
 11. Il Consiglio direttivo può deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
 12. Il Consiglio direttivo può proporre ed attribuire il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5, commi 1,3.
 13. Il Consiglio direttivo può istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
 14. Il Consiglio direttivo può ratificare la nomina dei Responsabili Regionali indicati dagli associati delle Regioni interessate. I compiti dei Responsabili saranno definiti nell'ambito del Regolamento Interno, da emanarsi entro due mesi dalla nomina di uno o più rappresentanti e che vincola tutti gli associati dell'Associazione.
 15. Il Consiglio direttivo può proporre e deliberare e ratificare sul Regolamento interno.

ART. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma sociale e la gestione patrimoniale. In caso di assenza od impedimento tutte le mansioni spettano al vice Presidente. Egli ha il compito di convocare il Consiglio direttivo e l'Assemblea in conformità delle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione, soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio direttivo.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 - a. In questo particolare caso verrà richiesta la firma e l'appoggio del Vicepresidente.
 - b. Nel caso in cui siano effettuati movimenti di denaro, e/o emissioni di titoli bancari oltre le Euro 500,00 (cinquecento,00), occorreranno la vidimazione di almeno $\frac{3}{4}$ del Consiglio direttivo.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

8. Delibera assieme al Consiglio direttivo eventuale Regolamento interno, e se richiesta da questi con votazione dei 2/3 dell'Assemblea (art. 9 c. 1d).

Art. 14 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a. La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo da trascrivere negli appositi libri;
 - b. Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c. La redazione e tenuta dei libri verbali nonché del libro soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a. Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. Predisporre i bilanci dell'Associazione.
4. Il Segretario, il Tesoriere e il Vice Presidente durano in carica 1 anno dopo il primo mandato triennale secondo l'Art. 6 dell'Atto costitutivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, su approvazione unanime del Consiglio direttivo, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio direttivo da presentare all'Assemblea.

ART. 16 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. -quote e contributi degli associati;
 - b. -contributi di privati,
 - c. -eredità, donazioni e legati;
 - d. -altre entrate compatibili con la normativa in materia
 - e. -contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - f. -contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - g. -fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - h. -proventi delle cessioni di beni e/o servizi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. L'Associazione non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, singola e comune, di auto tassazioni volontarie e di donazione da parte di privati o enti pubblici.



Art. 17 - Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio direttivo dell'Associazione nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce la durata. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti fra esperti locali, nazionali ed esteri nelle differenti specializzazioni in linea con gli scopi dell'Associazione.
2. E' membro di diritto del Comitato Scientifico un associato nominato dal Consiglio direttivo, che svolgerà, ai sensi del presente articolo, le funzioni di Segretario e di raccordo con il Consiglio direttivo, nonché di controllo di conformità sugli scopi dell'Associazione.
3. Scopo del Comitato Scientifico è quello di valutare e segnalare progetti di studio e ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo; inoltre avrà il compito di analizzare e regolare l'andamento dei progetti finanziati dall'Associazione sugli sviluppi delle ricerche stesse e dei progetti intrapresi per nome e conto dell'Associazione.
4. Per maggiore snellezza operativa il Comitato può costituire un sottogruppo di lavoro, composto da un rappresentante di ogni specializzazione, in grado di dare, oltre alla consulenza sui vari progetti, anche risposte ai quesiti posti dagli associati, quesiti preventivamente raccolti e selezionati dal Segretario del Comitato stesso.
5. Il Comitato scientifico può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo con almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri dello stesso e su richiesta del Presidente.
6. Il Comitato Scientifico non ricopre nessuna funzione civile e legale, né tantomeno personalità giuridica e risponde direttamente al Consiglio direttivo e al Presidente dell'Associazione.
7. In nessun modo il Comitato Scientifico dovrà parlare a nome dell'Associazione Naos Edizioni APS, né prendere iniziative che non siano state preventivamente autorizzate dalla stessa.

ART. 18 - Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo delibera lo schema di bilancio consuntivo e dell'eventuale preventivo redatti dal Tesoriere, bilanci che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 19 - Patrimonio sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, singola e comune, di auto tassazioni volontarie e di donazione da parte di privati o enti pubblici.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - a. - eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c. - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. - dalle quote associative;
 - b. - dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - c. - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività contribuiti aventi finalità sociali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Articolo si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo con le modalità di cui all'art. 8 comma 5 e art. 10 comma 4.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente – ex Art. 9 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) - e in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente del Terzo Settore che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla

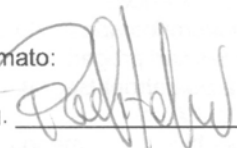
legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

3. Ai fini della devoluzione viene individuato l'Ente del Terzo Settore denominato "Le Ali di Ele APS" o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

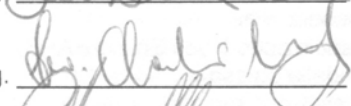
ART. 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

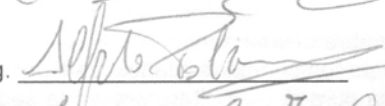
Firmato:

Sig. 

Sig. *Senatore Bardi e per delega Maria Mantelto*

Sig. 

Sig. *Senatore Bardi*

Sig. 

Sig. *Senatore Bardi*

NAOS EDIZIONI APS
Il Legale Rappresentante
Paolo Zerbo

